

**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

*Segretariato Generale
Settore Affari Generali e Istituzionali*

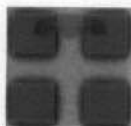
**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 179**

**CONTROLLO E VIGILANZA SULLA
CORRETTA APPLICAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011,
N. 15 DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA
E DEI SERVIZI NECROSCOPICI,
FUNEBRI E CIMITERIALI.**

*Presentato dalla Consigliera regionale:
MOTTA ANGELA*

*Protocollo CR n. 38529
Pervenuta in data 24/11/2014*

X LEGISLATURA



cl. 2.18.1/179/2014 lx

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

09:51 24 NOV 2014 A01000 002685

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 179

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Controllo e vigilanza sulla corretta applicazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 di disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*

Premesso che

- nelle settimane scorse, come riportato dagli organi di stampa, nei pressi del bar dell'Ospedale Molinette di Torino è comparso un cartellone pubblicitario, successivamente ritirato, riguardante i servizi di un'agenzia di onoranze funebri;

considerato che

- tale episodio non costituisce solo una "scelta indelicata" nei confronti dei pazienti e dei loro familiari come peraltro è stato qualificato, ma si configura come una vera e propria violazione di legge;
- infatti il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, che disciplina le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, recita: "È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri";
- tale disposizione normativa trova applicazione inoltre nel Regolamento di attuazione della l.r. n. 15/2011, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. All'articolo 3, comma 7 del Regolamento si ribadisce che

all'interno delle strutture sanitarie, di ricovero e di cura è fatto divieto di svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio;

- il medesimo Regolamento attuativo, all'articolo 32 comma 1 lettera f), prevede la sospensione dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 a carico di chi esponga materiale pubblicitario di singole imprese funebri all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura;

INTERROGA

I'Assessore competente per sapere

- alla luce del verificarsi di casi come quello descritto in premessa, se non ritenga urgente e indifferibile costituire il comitato di controllo e vigilanza sull'applicazione della legge regionale n. 15/2011 in modo tale da poter intervenire su tutte le tematiche oggetto di verifica da parte della Regione.

Torino, 24 novembre 2014